



Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
"Giuseppe Colasanto"
Andria

IISS "Giuseppe COLASANTO" - Via Paganini snc - 76123 ANDRIA / BT
tel. **0883.563206** - fax **0883.564074** - www.istitutocolasanto.gov.it
mail: bais04400n@istruzione.it - PEC: bais04400n@pec.istruzione.it
Codice fiscale: **90005000725** - Codice meccanografico: BAIS04400N - Codice univoco **UF4MQ6**

Prot. n, 4183/I.1
del 19.09.2020

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

*Con modifiche e integrazioni approvate all'unanimità
dal Consiglio di Istituto in data 17.09.2020*

ARTICOLO 1

Il presente regolamento recepisce i **diritti** ed i **doveri** delle studentesse e degli studenti così come sanciti dallo «Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» (Artt. 2 e 3 del D.P.R. 249/1998), a cui si rimanda. In particolare, si vuol qui ribadire che gli studenti sono tenuti a:

- a. *frequentare regolarmente la scuola e ad assentarsi solo per gravi e giustificati motivi;*
- b. *informare puntualmente la famiglia delle comunicazioni riguardanti il profitto e la vita scolastica;*
- c. *rispettare gli orari delle lezioni;*
- d. *assolvere assiduamente gli impegni di studio;*
- e. *partecipare attivamente alle lezioni e contribuire fattivamente al dialogo educativo;*
- f. *portare con sé tutto il materiale scolastico occorrente per le lezioni (libri, quaderni, diario...) e svolgere compiutamente i propri compiti, rispettando le consegne;*
- g. *non usare il cellulare in classe o altri strumenti che possano arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni;*
- h. *avere un abbigliamento decoroso, consono al contesto scolastico e comunque tale da non mettere in imbarazzo i compagni di classe o il personale;*
- i. *mantenere un comportamento corretto in ogni momento dell'attività scolastica, sia all'interno che all'esterno della scuola;*
- j. *osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'istituto, dal Dirigente Scolastico o dai responsabili designati;*
- k. *avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;*
- l. *utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle strutture e al patrimonio della scuola;*
- m. *collaborare con la scuola per renderne accoglienti gli ambienti e averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità scolastica;*
- n. *non compiere atti di bullismo o lesivi della dignità altrui;*
- o. *non utilizzare il cellulare in maniera impropria per compiere atti di cyberbullismo o comunque lesivi della reputazione della scuola o delle persone che vi lavorano;*
- p. *rispettare le norme igieniche dettate dalle autorità competenti a tutela e garanzia della salute propria e degli altri.*

ARTICOLO 2

I comportamenti che, in violazione dei suddetti doveri, configurano mancanze disciplinari, saranno soggetti a sanzioni, così come previsto dai DPR **249/1998 e 235/2007**. A tal proposito si ribadisce che **la Legge 169/2008** ha introdotto la valutazione del comportamento e che «la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina automaticamente, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo». *Resta inteso che, senza l'irrogazione di almeno una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, non potrà essere attribuito il "cinque".*

Secondo il **D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009** la valutazione del comportamento risponde alla finalità di diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti, che devono esercitarsi correttamente all'interno della comunità scolastica, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui (art. 1, c. 1).

ARTICOLO 3

Ciò premesso, si richiamano dall'art. 1 del DPR 235/2007 i seguenti:

Principi generali

- I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale (va precisato, però, ad integrazione di quanto previsto dal DPR 235/2007, che nel caso di **violazioni collettive**, in cui sia materialmente impossibile individuare i singoli autori, la responsabilità può anche essere attribuita a tutta la classe o a una sua parte);
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno morale e materiale eventualmente arrecato;
- Allo studente può essere offerta, *nei casi meno gravi*, ma sempre *a discrezione del Consiglio di Classe*, la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

ARTICOLO 4

Possibilità di conversione

Con queste finalità, *il Consiglio di Classe può proporre*, se lo ritiene opportuno, la conversione della sanzione inflitta in:

- a) attività di socializzazione e/o integrazione con compagni di scuola diversamente abili;
- b) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, può anche essere disposta, in aggiunta, l'esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione.

Le attività si svolgeranno con le modalità, i tempi e i *controlli indicati dal Consiglio di Classe, con apposita delibera*. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento di eventuali danni patrimoniali.

ARTICOLO 5

Sanzioni e Organi competenti

Le sanzioni che possono essere inflitte allo studente, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato con D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e integrato dall'art. 2 del D.L. 137/2008) e dell'art. 328, comma 2 e 4 del D.L./vo 16 aprile 1994, n. 297, sono:

- a) **rimprovero** verbale o scritto, con **annotazione sul registro di classe**;
- b) **ammonizione** individuale o collettiva;
- c) **sospensione** fino a 15 giorni;
- d) **sospensione superiore** a 15 giorni;
- e) **allontanamento** fino al termine dell'anno scolastico;
- f) **esclusione** dallo scrutinio finale;
- g) **non ammissione** agli esami.

ARTICOLO 6

La **sanzione di cui alla lett. a) dell'articolo 5** è inflitta dal **docente in servizio nella classe**, dal **dirigente scolastico**, o da un suo **collaboratore/coadiutore**, per mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate, violazione di norme del Regolamento di Istituto e del Regolamento di Disciplina. Per quanto riguarda le **annotazioni sul registro di classe**, saranno osservate le seguenti procedure:

- **Nota sul registro del docente in servizio nella classe**: deve essere immediatamente segnalata al **Dirigente Scolastico** o, in alternativa, ad uno dei suoi **collaboratori/coadiutori**;
- Il **Dirigente Scolastico** o il **Collaboratore** devono apporre **sempre** il proprio visto in rosso sulla pagina in cui è stata scritta la nota ed hanno facoltà di **convocare i genitori**; in questo caso compileranno **in duplice copia** l'apposito **modello** (specificando **il motivo della convocazione, la data e l'orario** in cui i genitori devono venire a scuola), che dovrà essere debitamente protocollato. Le due copie saranno consegnate all'alunno: una **deve essere restituita, controfirmata** dal genitore, e sarà inserita nel fascicolo personale dello studente. **Resta intesa** la possibilità, se si tratta di una violazione **particolarmente grave**, di richiedere all'organo competente l'irrogazione di una delle **sanzioni disciplinari** previste dal presente Regolamento. La nota va **trascritta sul registro elettronico dal docente in servizio in quell'ora**.
- **Nota sul registro del D.S. di un Collaboratore del D.S o di un Coadiutore**: essa va scritta e firmata in rosso sul registro di classe e **trascritta sul registro elettronico dal docente in servizio in quell'ora**.
- Per la convocazione dei genitori, si usa la procedura indicata nel paragrafo precedente. **Resta intesa** la possibilità, se si tratta di una violazione **particolarmente grave**, di richiedere all'organo competente l'irrogazione di una delle **sanzioni disciplinari più severe** previste dal Presente Regolamento.

ARTICOLO 7

La sanzione di cui alla lettera b) dell'articolo 5 (Ammonizione) va irrogata **esclusivamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore/Coadiutore** nel caso che vi sia stata una precedente nota sul registro di classe o che la violazione del regolamento sia rilevante dal punto di vista disciplinare. Nei casi più **gravi** si premette l'avverbio "severamente" (L'alunno *** viene **ammonito** perché.../L'alunno *** viene **severamente ammonito** perché...). Va anche aggiunto che **la violazione successiva potrà essere punita con una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere c), d), e), f), g)** del presente paragrafo. In caso di **ammonizione** è **obbligatoria la convocazione dei genitori**, con la procedura già indicata. **Resta intesa** la possibilità, se si tratta di una violazione **particolarmente grave**, di richiedere all'organo competente l'irrogazione di una delle **sanzioni disciplinari** previste dal Presente Regolamento.

ARTICOLO 8

L'Ammonizione collettiva va irrogata esclusivamente **dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore/Coadiutore** nei seguenti casi:

- **precedente nota collettiva** sul registro di classe, effettuata da un docente, dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore/Coadiutore;
- **assenza collettiva della metà più uno della classe**, fatta salva la possibilità per l'alunno di presentare, entro ventiquattr'ore dalla notifica, **idonea documentazione** che certifichi lo stato di malattia (o visita medica) o un inderogabile impegno familiare (ad esempio, partecipazione a matrimonio o funerale di congiunti);

- **comportamento omertoso** nel caso di atti vandalici ai danni dell'ambiente scolastico.
In questo caso non devono essere convocati i genitori, che comunque vanno ugualmente avvertiti tramite fonogramma o lettera. L'ammonizione va scritta in rosso sul registro di classe e **trascritta sul registro elettronico dal docente in servizio in quell'ora**.
Se la violazione dovesse ripetersi, verranno convocati i genitori di tutta la classe, in assemblea pomeridiana, alla quale interverranno i docenti che lo vorranno e il dirigente scolastico.

ARTICOLO 9

La **richiesta di una sanzione disciplinare di cui alle lettere c), d), e), f), g)** è di competenza del **Dirigente Scolastico** o di un suo **Collaboratore/Coadiutore**, quando ne ricorrono le condizioni. Essa va scritta in rosso sul registro di classe e **trascritta sul registro elettronico dal docente in servizio in quell'ora**.

ARTICOLO 10

La sanzione di cui alla lett. **c) dell'Articolo 5, Sospensione fino a 15 giorni**, è inflitta dal **Consiglio di classe**, compresi i rappresentanti degli alunni e dei genitori (in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico), nei seguenti casi:

- a) Per fatti gravi che turbino il regolare funzionamento della scuola;
- b) Minaccia;
- c) Ingiurie gravi al Dirigente e al personale docente e non docente;
- d) per offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, alla morale;
- e) per uso non autorizzato del cellulare, sia per comunicazioni con altre persone, sia per compiere riprese,.
- f) *per il frequente ripetersi dei comportamenti che hanno dato luogo alle ammonizioni scritte di cui al punto b) dell'Art.5. In quest'ultimo caso, la sospensione non può essere superiore a dieci giorni.*
- g) Ripetuta violazione, per almeno due volte delle norme igieniche, di protezione e di distanziamento sociale previste dal *Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio* vigente e dalla relativa *Comunicazione al personale, ai visitatori, agli alunni e ai genitori degli alunni*.

ARTICOLO 11

Nei periodi di allontanamento **superiori a 10 giorni** deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro nella Comunità scolastica.

ARTICOLO 12

La sanzione di cui alle lett. d) dell'Articolo 5, **Sospensione superiore a 15 giorni** è inflitta dal **Consiglio di Istituto**, per atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana:

- a) violenza privata, aggressione, minaccia, percosse, molestie sessuali;
- b) Atti di bullismo e cyberbullismo commessi ai danni degli alunni o del personale della scuola;
- c) Uso del cellulare o di altri mezzi di ripresa allo scopo di recare oltraggio all'istituto o al personale della scuola;
- d) Grave e/o continua violazione delle norme igieniche e di distanziamento sociale previste dal *Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio* vigente e dalla relativa *Comunicazione al personale, ai visitatori, agli alunni e ai genitori degli alunni* nonché

dalle **Indicazioni utili per la ripartenza** fornite dal **CTS** e pubblicate dall'**USR** con **Nota Prot. 25901 del 15.09.2020**. In tali casi la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

ARTICOLO 13

Nei periodi di sospensione superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro *dell'alunno*, ove possibile, nella comunità scolastica.

ARTICOLO 14

Le sanzioni di cui alle lett. e, f), g) dell'Articolo 5 possono essere irrogate nei seguenti casi, soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente:

- a) concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (rischio di reiterazione di aggressioni con possibilità di ferimento e/o lesioni;
- b) incendio o allagamento;
- c) reati di natura sessuale;
- d) Azioni gravi di bullismo e cyberbullismo commesse in concorso con altri ai danni del personale della scuola o di alunni.

ARTICOLO 15

Per tutte le sanzioni dalla lett. c) e seguenti, il **Dirigente** ha l'obbligo di procedere **preventivamente** alla contestazione degli addebiti e provvede contestualmente ad invitare l'alunno – **o i genitori in caso di alunni minorenni** – a presentare oralmente o per iscritto le proprie giustificazioni e le controdeduzioni **nel termine di tre giorni**. Acquisiti tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente, l'**Organo collegiale** competente si riunisce per deliberare l'eventuale sanzione. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato integralmente per iscritto ai genitori.

ARTICOLO 16

Corrispondenza tra infrazioni e sanzioni

- 1) Premesso che il **Regolamento di Istituto impone che gli alunni a scuola tengano il cellulare spento e nello zaino, in caso contrario** le sanzioni saranno le seguenti:
 - a) se l'alunno tiene il **telefono acceso in mano o sul banco**, sia in classe, sia in altro ambiente dell'Istituto, sarà sottoposto a rimprovero scritto, con annotazione sul registro; la **seconda volta** si procederà all'ammonizione, la **terza** alla sospensione, ai sensi dell'**articolo 10, commi e), f)** del presente regolamento;
 - b) se l'alunno **utilizza il cellulare senza essere autorizzato** per comunicazioni telefoniche e/o internet o riprese fotografiche/video è punito direttamente con la **sospensione fino a tre giorni**, ove il fatto non costituisca una più grave fattispecie; **in caso di reiterazione la durata della sospensione non potrà essere inferiore a cinque giorni per ogni evento**.
- 2) La **bestemmia, l'imprecazione, le frasi e le espressioni gestuali violente, offensive o contrarie alla morale comune** rivolte nei confronti di un **compagno di classe** e rilevate dall'insegnante sono punite con l'**ammonizione**, con la procedura indicata all'articolo 7 del presente Regolamento.

- 3) Il rifiuto di indossare la mascherina, se è previsto dal *Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio* vigente e dalla relativa *Comunicazione al personale, ai visitatori, agli alunni e ai genitori degli alunni*, nonché dalle **Indicazioni utili per la ripartenza** fornite dal CTS e pubblicate dall'USR con **Nota Prot. 25901 del 15.09.2020**, comporta la prima volta la sanzione dell'ammonizione, con la procedura indicata all'articolo 7 del presente Regolamento. In caso di reiterazione, si procederà alla sospensione fino a 15 giorni di cui all'articolo 10, comma g).
- 4) La **mancata dichiarazione di sintomi influenzali o simil-influenzali** (febbre pari o superiore a 37.5°, tosse, raffreddore) all'ingresso a scuola comporta la sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni, ai sensi dell'Art. 12, comma d)
- 5) I **comportamenti aggressivi, oltraggiosi e offensivi** compiuti dall'alunno **nei confronti di un compagno, un docente o altro dipendente dell'Istituto** sono soggetti, previa breve relazione da annotarsi sul registro di classe da parte dell'insegnante stesso, che evidenzia fatti e circostanze, al **provvedimento della sospensione con allontanamento dalle lezioni** per un numero di giorni che va **da un minimo di 5 ad un massimo di 10**, se il comportamento è rivolto nei confronti di un compagno, **15**, se è rivolto a un docente. La **reiterazione** dello stesso comportamento comporta l'applicazione della medesima sanzione per un **minimo di giorni 10 e un massimo di giorni 15**.
- 6) Gli atti **dolosi** che arrechino danno **ai beni o al materiale dell'insegnante** o dei **compagni di classe**, ferma restando la responsabilità civile e penale dell'autore, sono soggetti al provvedimento della sospensione con allontanamento dalle lezioni per un periodo **non inferiore a 10 giorni**.
- 7) Gli **atti di violenza fisica** nei confronti di un altro alunno, fatta salva la responsabilità civile e penale, previa rilevazione dei fatti sul registro di classe da parte del docente, sono soggetti al provvedimento della **sospensione** con allontanamento dalle lezioni per un periodo **non inferiore a giorni 15**.
- 8) L'atto di **violenza fisica nei confronti del docente, di un dipendente o del Dirigente**, rilevata dal docente stesso sul registro di classe o segnalata tempestivamente dall'interessato, comporta la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla scuola dell'alunno per un periodo **non inferiore a giorni 16**, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.
- 9) Gli atti che arrecano **danni ai locali, alle attrezzature e suppellettili** della scuola, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno, sono soggetti al provvedimento della sospensione per un periodo **non inferiore a giorni 10**. Le scritte, i disegni, l'imbrattamento dei muri o di altre superfici dell'ambiente scolastico comportano una sospensione per un **periodo da 3 a 6** giorni, in base all'estensione del danno.
- 10) I comportamenti che **violano la dignità e il rispetto della persona umana** (ad esempio, violenza privata continuata, lesioni gravi, minacce proferite pubblicamente, diffamazione o ingiuria diffuse a mezzo stampa o internet, reati di natura sessuale, cyberbullismo, bullismo) o che determinino una **concreta situazione di pericolo** per l'incolumità delle persone (ad

esempio, incendio o allagamento) sono sanzionati con l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un **periodo non inferiore a 16 giorni**, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.

11) Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 8), allorché ricorrano le seguenti due condizioni:

a) **situazioni di recidiva**, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure di atti di grave violenza o tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) **impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica**, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica** con l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (DPR 235/2007, art. 1, comma 9bis) o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

ARTICOLO 17

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento, nonché sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione dello statuto di cui al D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche, è ammesso **ricorso**, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti, tutori), **entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione**. Tale ricorso va presentato all'Organo di Garanzia istituito all'interno della scuola.
2. L'Organo di Garanzia è composto da **due insegnanti** designati dal Consiglio di istituto, **uno studente** e **un genitore** eletti dai rispettivi rappresentanti nei consigli di classe all'uopo convocati in apposita assemblea.
3. Oltre ai membri titolari, verranno designati/eletti **due membri supplenti** per ciascuna componente. L'Organo di Garanzia è presieduto dal **Dirigente Scolastico** e **viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico**. Non possono far parte dell'Organo di Garanzia docenti, alunni e genitori componenti del Consiglio di istituto
4. Nel caso in cui il procedimento riguardi un componente dell'Organo di Garanzia (alunno, genitore o docente che abbia irrogato la sanzione), il suddetto membro è surrogato da un supplente.
5. La decisione dell'Organo di Garanzia è assunta **entro 10** giorni dalla data di presentazione dell'impugnazione ed è definitiva.
6. Le riunioni dell'Organo di garanzia sono valide se è presente la totalità dei suoi componenti. Eventuali assenti giustificati sono sostituiti dai supplenti.

La decisione dell'Organo è assunta **a maggioranza dei suoi componenti** (non è ammessa l'astensione). Il Dirigente scolastico entro i **tre** giorni successivi darà esecuzione al provvedimento deliberato.

ARTICOLO 18

Patto di corresponsabilità, procedure di modifica, decadenza.

1. All'atto dell'iscrizione i genitori sottoscrivono un “**Patto Educativo di Corresponsabilità**”, da considerare parte integrante del Regolamento, onde definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglia (D.P.R. n. 235 /2007).
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento dovranno essere effettuate secondo l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente.
3. I singoli articoli del Regolamento sono da considerarsi decaduti nel momento in cui il loro disposto entra in conflitto con una norma di maggiore forza giuridica. Per quanto non previsto nel Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute in altre fonti del diritto scolastico.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 21.09.2020

Il Presidente Del consiglio d'Istituto
Sig.ra Maria Altomare Mosca

Il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Antonino Strazzeri